

ALLEGATO I

**Composti e miscele del mercurio di cui agli articoli 3 e 4**

***Composti del mercurio***:

(I) Cloruro di mercurio (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1)

(II) Ossido di mercurio (HgO, CAS RN 21908-53-2)

Cinabro

***Miscele:***

miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95% peso/peso;

ALLEGATO II

**Prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’articolo 5**

**Parte A — Prodotti con aggiunta di mercurio**

|  |
| --- |
| **1.** Pile, ad eccezione delle pile a bottone all’ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio <2% e pile a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio < 2% |
| **2.** Interruttori e relè, ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e degli interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè). |
| **3.** Lampade fluorescenti compatte per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per bruciatore. |
| **4.** Le seguenti lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione:   1. a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampadina; 2. a fosfori alosfosfati ≤ 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10mg per lampada. |
| **5.** Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione (HPMV) per usi generali di illuminazione. |
| **6.** Le seguenti lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per display elettronici con aggiunta di mercurio:  a) lampade corte (≤ 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada  b) lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada;  c) lampade lunghe (> 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada |
| **7.** Prodotti cosmetici contenenti mercurio e suoi composti, tranne i casi speciali di cui all’allegato V, n. 17, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[[1]](#footnote-1). |
| **8.** Pesticidi, biocidi e antisettici topici. |
| **9.** I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici sono disponibili nei casi in cui non esistano adeguate alternative prive di mercurio:  a) barometri;  b) igrometri;  c) manometri;  d) termometri;  e) sfigmomanometri;  Questa voce non comprende i seguenti dispositivi di misurazione:   1. dispositivi di misurazione non elettronici installati in attrezzature su larga scala o quelli utilizzati per misurazioni di alta precisione; 2. dispositivi di misurazione risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; 3. dispositivi di misurazione esposti al pubblico a fini storici e culturali. |

**Parte B — Ulteriori prodotti esclusi dall’elenco di cui alla parte A del presente allegato**

Interruttori e relè, lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici e dispositivi di misura, se utilizzati per sostituire un componente di un’attrezzatura più ampia e purché non esistano alternative fattibili prive di mercurio per tale componente, a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[[2]](#footnote-2) e della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[[3]](#footnote-3).

ALLEGATO III

**Obblighi relativi al mercurio applicabili ai processi di produzione**

**Parte I: divieto di utilizzo del mercurio e dei suoi composti nei processi di fabbricazione**

* 1. dal 1° gennaio 2019: produzione di acetaldeide
  2. dal 1° gennaio 2019: produzione di cloruro di vinile monomero

**Parte II: processi di fabbricazione soggetti a restrizioni nell’uso e nelle emissioni del mercurio e dei suoi composti**

***Produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio***

La produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio deve avvenire in conformità alle seguenti prescrizioni:

* divieto dell’uso di mercurio derivante da estrazione primaria;
* riduzione delle emissioni dirette e indirette di mercurio e di composti del mercurio nell’aria, nell’acqua e nel suolo in termini di tonnellate di sostanze prodotte pari al 50% entro il 2020 rispetto ai livelli del 2010; e
* alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la capacità degli impianti che utilizzano mercurio e suoi composti per la produzione di metilato o etilato di sodio o di potassio e che erano in funzione prima di tale data non deve aumentare e non saranno autorizzati nuovi impianti.

ALLEGATO IV

**Contenuto del piano nazionale relativo all’estrazione artigianale e su piccola scala dell’oro di cui all’articolo 9**

Il piano nazionale comprende le informazioni seguenti:

* 1. obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione;
  2. misure per l’eliminazione di:

i) amalgami di minerale grezzo;

ii) combustione all’aria aperta di amalgami o di amalgami trattati;

iii) combustione di amalgama nelle zone residenziali; e

iv) lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o sterili cui è stato aggiunto mercurio, senza prima eliminarlo;

* 1. misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione del settore delle attività di estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala;
  2. stime di base delle quantità di mercurio e delle pratiche utilizzate nel settore dell’estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio;
  3. strategie di promozione della riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio, e dell’esposizione a questa sostanza, dell’attività di estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala;
  4. strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della diversione del mercurio e dei composti di mercurio da fonti nazionali e estere destinati ad essere utilizzati nelle attività di estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala;
  5. strategie per coinvolgere le parti interessate nell’attuazione e lo sviluppo continuo del piano d’azione nazionale;
  6. una strategia di sanità pubblica relativa all’esposizione al mercurio dei lavoratori delle miniere d’oro artigianali e su piccola scala e delle loro comunità, che dovrebbe includere, tra l’altro, la rilevazione di dati sanitari, la formazione degli operatori sanitari e una campagna di sensibilizzazione attraverso delle strutture sanitarie;
  7. strategie per prevenire l’esposizione delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini e le donne in età fertile (soprattutto le donne in stato di gravidanza) al mercurio utilizzato nelle attività di estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala;
  8. strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere d’oro artigianali e su piccola scala e alle comunità interessate;
  9. un calendario per l’attuazione del piano d’azione nazionale.

ALLEGATO V

**Tavola di concordanza**

|  |  |
| --- | --- |
| **Regolamento (CE) n. 1102/2008** | **Il presente regolamento** |
| Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |
| Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma |
| Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 2 |
| Articolo 2 | Articolo 11 |
| Articolo 3, paragrafo 1, primo comma | Articolo 13, paragrafo 1 |
| Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma | \_ |
| Articolo 3, paragrafo 2 | \_ |
| Articolo 4, paragrafo 1 | \_ |
| Articolo 4, paragrafo 2 | \_ |
| Articolo 4, paragrafo 3 | \_ |
| Articolo 5, paragrafo 1 | \_ |
| Articolo 5, paragrafo 2 | \_ |
| Articolo 5, paragrafo 3 | \_ |
| Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 12, paragrafo 1 |
| Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 12, paragrafo 1 |
| Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 12, paragrafo 1 |
| Articolo 6, paragrafo 4 | \_ |
| Articolo 7 | Articolo 14 |
| Articolo 8, paragrafo 1 | \_ |
| Articolo 8, paragrafo 2 | \_ |
| Articolo 8, paragrafo 3 | \_ |
| Articolo 8, paragrafo 4 | \_ |
| Articolo 8, paragrafo 5 | \_ |
| Articolo 9 | \_ |

1. **Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (**GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59). [↑](#footnote-ref-1)
2. Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34). [↑](#footnote-ref-2)
3. **Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche** **(**GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88). [↑](#footnote-ref-3)